

## **Ordine del giorno**

### **Oggetto: "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche"**

VISTO il D.Lgs. 360/1998 istitutivo dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della L. 296/2006, *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale (...) con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002 (...). L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*;

VISTO altresì l'art. 1, comma 3-bis, del citato D.Lgs. 360/1998 che stabilisce che *"Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali"*;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011 e successivamente modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, secondo cui: *"(...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite del reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo."*;

VISTO l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale prevede che *"a decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce (...)"*;

VISTA la deliberazione n. 71 del 21/12/2012 del Consiglio Comunale in merito all'approvazione del Regolamento sull'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che negli ultimi anni l'imposizione fiscale ha notevolmente ridotto la sua progressività e il permanere di situazioni di difficoltà economiche sempre più significative

### **Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta per l'anno 2014**

a modificare il regolamento sull'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche introducendo una imposizione progressiva e garantendo l'esenzione totale al di sotto almeno dei 10.000 euro.